

VERIFICA USURA MUTUI/LEASING

**CONFRONTO FRA TASSO PATTUITO (TASSO
CORRISPETTIVO CONVENUTO + MAGGIORAZIONE
DI MORA) E TASSO SOGLIA USURA**

INCERTEZZE SU TASSO E MORA. GIURISPRUDENZA

SOMMARIO:

1. USURA PREVENTIVA E SOPRAVVENUTA.
2. CRITERI DI VERIFICA USURA MUTUI/LEASING. CONFRONTO FRA TASSO PATTUITO (TASSO CORRISPETTIVO CONVENUTO + MAGGIORAZIONE DI MORA) E TASSO SOGLIA USURA. CASSAZIONE 09.01.2013 E GIURISPRUDENZA.
3. LA MORA E L'APPLICAZIONE DELL'ART.1815 C.C.
4. CENNI DI GIURISPRUDENZA.

1. USURA PREVENTIVA E SOPRAVVENUTA.

Per la verifica usura sui mutui/leasing occorre distinguere:

- **usura preventiva** (o contrattuale), da verificare al momento del contratto;
- **usura sopravvenuta**, da verificare al momento del pagamento di ogni rata e dovuta al modificarsi – con cadenza trimestrale – della soglia usura, che potrebbe nel tempo abbassarsi al di sotto del tasso di interesse applicato sul mutuo (dando luogo quindi ad interessi usurari).

Questa distinzione è importante perchè da essa derivano effetti giuridici completamente diversi sulle ragioni del debitore.

L'usura preventiva va verificata al momento della stipula del contratto (data di perfezionamento del contratto di mutuo), cioè direttamente in base alle condizioni del contratto e quindi ancora prima del pagamento delle rate.

Secondo quanto previsto dalla legge (legge 108/96 e art.644, c.p.) e, in base alla sentenza della Cassazione n.350/2013), se questo tipo di usura sussiste, allora il mutuo è gratuito (in applicazione del disposto dell'art.1815, 2^a c. c.c.), in quanto è nullo tutto il contratto di mutuo, con la grave conseguenza – per la banca – che gli interessi sulle rate già pagate dal debitore gli devono essere restituiti e quelli sulle rate a scadere non sono dovuti.

Tanto per fare un esempio, per la verifica dell'usura contrattuale, dal contratto di mutuo, occorre rilevare i seguenti dati:

Tasso soglia usura nel trimestre in cui è stato firmato il contratto	10%
Tasso medio di mora del sistema bancario	2,625%
Tasso corrispettivo convenuto	8%
TEG (maggiore del tasso contrattuale perché tiene conto delle spese del mutuo e della capitalizzazione degli interessi)	8,50%
Maggiorazione di mora in caso di pagamento tardivo delle rate	3,00%
Tasso di mora (8 + 3)	11%

Il tasso medio di mora del sistema bancario rilevato è del 2,625%, pari al 2,1% più la maggiorazione insita nel metodo di calcolo della soglia usura (TEG + 1/4 del TEG + 4).

Nell'esempio il mutuo è usurario perché il Tasso corrispettivo pattuito 8 + Maggiorazione di mora 3 = 11% supera il Tasso soglia pari al 10%.

Al riguardo, possiamo fare i seguenti confronti:

SOLUZIONE A):

TEG 8,50% + Tasso di mora 11,00% = 19,50% > Tasso soglia 10,00%.

Questo confronto è da ritenere errato, perché il tasso di mora dell'11% è già comprensivo del TEG dell'8,50% e quindi la somma duplica 2 quantità identiche.

SOLUZIONE B):

TEG 8,50% < Tasso soglia usura 10,00%.

Questo confronto per verificare l'usurarietà di un prestito è esatto in prima istanza (qui, però, sono escluse le valutazioni riguardanti gli interessi di mora): il TEG, che comprende tutte le spese del prestito, va confrontato con la soglia usura vigente nel trimestre in cui è stato concluso il contratto di mutuo. Quindi, in questo caso non c'è usura nel mutuo, perché il TEG è inferiore alla soglia usura.

Ora confrontiamo i tassi considerando anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate.

SOLUZIONE C)

TEG 8,50% + Maggiorazione mora 3,00% = 11,50% > Tasso soglia 10,00%.

Questo confronto è da ritenere errato perché il Tasso soglia usura è calcolato da B.I. senza considerare gli interessi di mora e, quindi, confrontare:

- una grandezza comprensiva della mora (Teg + Maggiorazione)
- con un'altra (Tasso soglia usura, in cui la mora è esclusa per definizione),
- **sarebbe come voler fare il confronto fra due beni diversi** (*ad esempio è errato fare il confronto tra mele e banane e dire che "le mele sono più rosse delle banane"*).

Alcuni dicono che gli interessi di mora non devono entrare affatto nel calcolo dell'usura, perché trattasi di somme che il debitore paga alla banca a titolo *risarcitorio* e soprattutto perché il loro pagamento dipende dalla volontà del debitore stesso, il quale se fosse preciso nel rispetto dei suoi impegni di pagamento non dovrebbe versare la penalità costituita dagli interessi di mora. Una parte della dottrina propende quindi verso l'esclusione assoluta degli interessi di mora dai calcoli di verifica dell'usura sui mutui.

Però, altri sostengono che nel nostro ordinamento giuridico non può fissarsi un tasso di interesse – quello di mora in particolare – prescindendo da qualsiasi considerazione riguardante la normativa antiusura.

Cioè, anche in questo caso, bisogna trovare un modo per valutare l'usurarietà del prestito, considerando quindi nel calcolo anche gli interessi di mora.

SOLUZIONE D)

È una soluzione di compromesso, che è stata adottata, in particolare da qualche sentenza giudiziaria, ed è la strada indicata da Bankitalia per tutelare i clienti bancari dall'imposizione, nei loro confronti, di tassi di interesse esorbitanti.

TEG 8,50% + Maggiorazione mora 3,00% = 11,50% < 12,625% (Tasso soglia 10,00% + Tasso medio mora sistema bancario + 2,625%).

In questo caso non c'è usura nel mutuo, perché il TEG + maggiorazione di mora è inferiore al Tasso soglia usura + Tasso medio mora sistema bancario.

In questo modo, tenendo conto che il Tasso soglia usura è calcolato da Bankitalia senza comprendere gli interessi di mora, andiamo ad elevarlo (come fa appunto B.I. nei suoi controlli) del Tasso medio di mora rilevato nel sistema bancario da un'indagine statistica, così da rendere omogenee tra di loro le due parti dell'equazione e, quindi, confrontabili.

Come sopra detto, il Tasso medio di mora del sistema bancario è attualmente del 2,625%, pari al 2,1% più la maggiorazione insita nel metodo di calcolo della soglia usura (TEG + ¼ del TEG + 4).

In questo modo è ora possibile valutare l'usurarietà *preventiva* dei mutui, tenendo conto anche della maggiorazione di tasso per interessi di mora.

Si evidenzia che per verificare la soglia usura dei mutui/leasing la maggioranza dei tribunali propende che **NON BISOGNA SOMMARE INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI.**

Secondo alcuni, è da ritenere errato il confronto fra Tasso corrispettivo convenuto + maggiorazione di mora e Tasso soglia usura (*che invece, non incorpora la componente di mora*), perché come sopra detto, è come voler fare il confronto fra due beni diversi (*ad esempio è errato fare il confronto tra mele e banane e dire che "le mele sono più rosse delle banane"*).

USURA SOPRAVVENUTA

La Cassazione, n.602 dell'11/01/2013, ha rilevato che il contratto di mutuo leasing o finanziamento può essere usurario all'origine ma potrebbe essere anche oggetto di usura sopravvenuta. Cioè, è possibile che il mutuo, inizialmente non usurario, lo diventi successivamente. In sede peritale c'è la possibilità, di verificare concretamente l'applicazione degli interessi di mora in funzione di quanto stabilito nel contratto, il che significa sapere se e quando il mutuo diventa usurario.

A tal proposito, è determinato per ciascuna rata, l'applicazione del tasso effettivo applicato e pagato, confrontando le singole rate con i tassi usura vigenti tempo per tempo. Quest'ultima verifica, ci fornisce la prova del reale sfioramento del tasso soglia usura, fornendo al di là delle singole interpretazioni e al di là di ogni ragionevole dubbio la prova che il contratto di mutuo nasce e diventa usurario nel corso della sua naturale applicazione.

Tuttavia permangono dubbi in merito alle modalità di calcolo, cioè se sia corretto rapportare interessi corrispettivi moratori al capitale residuo oppure sia necessario rapportare i corrispettivi al capitale residuo e i moratori alla rata, individuando così due tassi (fisiologico e patologico) da raffrontare con la rispettive soglie d'usura.

L'usura *sopravvenuta* si verifica ogni qual volta il Tasso soglia usura (che era al di sopra del TEG al momento del contratto) diviene, per effetto delle sue modifiche nel tempo, più basso del tasso di interesse che regola il mutuo, dando luogo quindi ad interessi usurari in occasione del pagamento delle rate. Per sua natura l'usura in questione riguarda quasi sempre mutui a tasso fisso, perché le rate di questi ultimi rimangono appunto costanti, mentre la soglia usura può abbassarsi nel corso della durata complessiva del prestito.

È da dire che in caso di usura *sopravvenuta* non c'è l'effetto della nullità del mutuo, come nell'usura *preventiva*, ma solo il rimborso degli interessi pagati in più rispetto a quelli che si sarebbero pagati se si fosse applicato un tasso uguale alla soglia usura.

Cioè, in questo caso bisogna guardare alle singole rate e, nel caso di accertata usura, ricalcolare ciascuna di esse avendo cura di sostituire, al tasso di interesse concretamente applicato, la soglia usura vigente al momento del pagamento.

La banca dovrà pertanto restituire al debitore quello egli ha pagato in più ad ogni singola rata, in base ai risultati del calcolo sopra descritto in cui si sostituisce un tasso (la soglia usura) ad un altro (al tasso contrattuale).

Anche per l'usura *sopravvenuta* si discute se debbano considerarsi gli interessi di mora pagati dal debitore per il suo ritardo nel pagamento della rata.

Per il tipo di usura di cui stiamo parlando è ancora più evidente il paradosso derivante dal fatto che è il mutuatario stesso a decidere, con il suo comportamento (anzi con il suo inadempimento), se pagare la mora maturata, con la conseguenza che egli potrebbe decidere di ritardare il pagamento della rata proprio per contestare la sopravvenuta usurarietà della somma sborsata, che sarà maggiore della rata ordinaria per gli interessi di mora dovuti.

Comunque anche in questa eventualità si può adottare la soluzione di compromesso già vista sopra, consistente nel confrontare il tasso contrattuale comprensivo della maggiorazione per interessi di mora con la soglia usura maggiorata di 2,625 punti percentuali.

Per esempio potremmo avere questa situazione al pagamento della n-sima rata di un prestito:

- tasso contrattuale = 8,70%,
- maggiorazione del tasso per ritardato pagamento della rata in questione = 3%,
- soglia usura vigente al momento del pagamento = 9,00%.

Nell'esempio gli interessi sono usurari – sia pur di poco – perché il mutuatario ha pagato l'11,70% di tasso (8,70% + 3%), che è maggiore dell'11,625% corrispondente alla soglia usura “rivisitata” per tener conto degli interessi di mora (9% + 2,625%).

Solo se il tasso contrattuale (comprensivo della mora pagata per ritardato pagamento della rata) è maggiore della soglia usura maggiorata di 2,625, la banca dovrà restituire quanto pagato in più dal debitore rispetto alla rata calcolata applicando la soglia usura “rivisitata”. Nell'esempio all'11,70% andrà sostituito l'11,625% e la differenza (0,075%!) deve essere rimborsata al mutuatario.

È da evidenziare che il rimborso è spesso di lieve entità: pochi euro per ciascuna rata. Pertanto, occorre valutare bene se conviene instaurare un contenzioso contro la banca per questo tipo di usura.

2. CRITERI DI VERIFICA USURA MUTUI/LEASING. CONFRONTO FRA TASSO PATTUITO (TASSO CORRISPETTIVO CONVENUTO + MAGGIORAZIONE DI MORA) E TASSO SOGLIA USURA. CASSAZIONE 09.01.2013 E GIURISPRUDENZA.

Sull'argomento, di fatto, sussistono ancora molte incertezze; in particolare riguardo alla rilevanza degli **interessi moratori**, alla possibilità di sommare il **tasso corrispettivo** con quello moratorio e, infine, **usura sopravvenuta**.

Per mutui e leasing, diversamente di come ha affermato la Cassazione (sent. n. 350/2013), la Corte Costituzionale (sent. n. 29/2002) e molti altri Tribunali, **alcune sentenze di primo e secondo grado escludono la rilevanza degli interessi moratori**.

La Corte Costituzionale n.29 del 25/02/2002, ha affermato che: “il riferimento, contenuto nell'art. 1, 1^a c., D.L. 394/2000, agli interessi >a qualunque titolo convenuto < rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del reato fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Il contrasto tra i giudici riguarda anche le conseguenze in caso di usurarietà del solo tasso di mora. Secondo alcuni Tribunali la banca deve restituire tutti gli interessi (quindi, sia quelli corrispettivi che moratori); secondo altri è necessario restituire solo gli interessi moratori.

Si è a lungo dibattuto sull'applicazione dei limiti d'usura agli interessi moratori: la loro funzione sanzionatoria e risarcitoria, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, indurrebbe a una esclusione degli stessi dal rispetto delle soglie. Tuttavia, non si può trascurare la funzione anche remunerativa che accosta gli interessi di mora agli interessi corrispettivi.

Secondo la Cassazione I Sez. Civile N° 14899 del 17\11\2000 e N° 5286/2000 del 02\04\2000 in tema di Interessi di Mora ed Usura: ... *“Tuttavia, non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga accedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108/1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3 comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio*

di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1 comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura".

L'art. 1224 c.c., nel consentire gli interessi moratori anche nel caso in cui il creditore non ha subito alcun danno, sembra voler considerare il vantaggio derivante al debitore dalla disponibilità della somma finanziata.

Ciò non di meno, come stabilisce la **Cassazione n. 5286/2000**, il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

La legge 108/96 è volta ad assicurare una copertura completa dall'usura, estesa in ogni direzione, dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali. Ormai è assodato che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura.

L'art.1, 1^a c., D.L. 394/00, d'interpretazione autentica dell'art.644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo" e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio".

Anche l'art. 2/bis, 2^a c., D.L. 29/11/08, n. 185 convertito in legge 28/1/09 n.2, non opera alcuna distinzione con riferimento alla natura degli interessi, stabilendo che "Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 c.c., dell'art.644 c.p. e degli artt.2 e 3 della legge 108/96".

Il principio è stato affermato dalla Cassazione, Sez. I, n. 350/13: "ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. 2^a c., c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori."

La Cassazione (sentenza 350/2013) esprime il concetto di Usura "contrattualizzata", ossia, se anche solo nella forma contrattuale l'indicazione del T.A.N. sommata all'indicazione del tasso di mora evidenziasse il superamento del tasso soglia, il contratto riguardante i mutui ipotecari è da considerarsi nullo.

Le conseguenze possono essere:

- a) Recuperare gli interessi versati.
- b) Recuperare gli interessi versati e vedersi annullare quelli ancora da versare.
- c) Rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento.
- d) In caso di contratto Chiuso/Concluso, al recupero di tutti gli interessi versati.

Anche la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n.342 del 18.02.2013, ha affermato che *“L'articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta e quindi anche nel caso d'interessi moratori. La conseguenza della violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito.”*

La Cassazione, 09/01/2013, n. 350, ha affermato che: *“dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del TASSO PATTUITO in raffronto con il TASSO SOGLIA senza tenere conto della MAGGIORAZIONE di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”*.

È da ritenere che la sentenza indichi semplicemente che nel calcolo degli interessi usurari si deve tenere conto degli interessi a qualunque titolo, quindi anche degli interessi moratori.

In particolare, nel caso esaminato, nel calcolo degli interessi usurari nel confronto fra il TASSO PATTUITO e il TASSO SOGLIA non si era tenuto conto della MAGGIORAZIONE DI MORA.

Per valutare se vi siano mutui usurari, la maggiorazione da sommare al tasso corrispettivo, infatti, non è l'intero tasso di mora ma semplicemente la maggiorazione che consente di calcolare proprio tale tasso di mora.

Non bisogna confondere fra:

- Tasso corrispettivo + Maggiorazione (o spread per la Mora), che è CORRETTO;
- e Tasso corrispettivo + Tasso di Mora (inteso come tasso nominale per la mora), che è ERRATO.

Se ad ESEMPIO il Tasso soglia è 7%, il Tasso corrispettivo è 5% e la maggiorazione 3punti, si ha:

- **TASSO DI MORA = Tasso corrispettivo + Maggiorazione di 3 punti = 8 (che così è superiore al tasso soglia di 7).**

Alcuni interpreti sommano “erroneamente”: Tasso corrispettivo (5) + Tasso di mora (8) = 13% che è ERRATO.

Questo non è vero perché IL TASSO DI MORA SI OTTIENE, QUANDO ESPRESSO IN TERMINI DI MAGGIORAZIONE DEL TASSO CORRISPETTIVO, SOMMANDO LA MAGGIORAZIONE AL TASSO CORRISPETTIVO CONCORDATO. UNA VOLTA INDIVIDUATO IL TASSO DI MORA NON SI SOMMA PIU’ A NESSUNO PARTE QUELLO E’ IL TASSO USURARIO OPPURE NO.

D'altronde, che questa sia la conclusione corretta in tema di mutui usurari deriva anche dall'osservazione per la quale nei mutui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora sono generalmente dovuti in via alternativa, i secondi solo eventualmente: per cui non dovrebbe accadere che la banca li chieda entrambi sommandoli.

La Cass. pen. 12 maggio 1999, n. 6015 ha affermato che: “Il [nuovo] delitto di usura si configura come **reato a schema duplice, costituito da due fattispecie:**

- *una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito,*
- *l'altra dalla sola accettazione del **sinallagma** ad esso preordinato.*

*Le fattispecie sono destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della **pattuizione usuraria** e hanno in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra “utilità”.*

*Nella prima fattispecie il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia ... ad elemento costitutivo dell'**illecito** il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, **si consuma con il pagamento del debito;***

*nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, **il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione** rimasta inadempita”.*

Essendo l'usura un reato istantaneo (Consulta n.29/2002), va detto che **il reato si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo;** pertanto, con riferimento a questo momento storico, va valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore o meno al tasso di soglia rilevato dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data.

Ancora la Cassazione n.33331 del 08\09\2011, ha affermato, tra l'altro, che *“Il reato di usura si configura come reato a schema duplice, e quindi, **si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva***

dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria.

Secondo la Cassazione per classificare un tasso come usurario, deve aversi riguardo anche agli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, pure se, in corso di rapporto, non vi sia stato inadempimento.

Se contrattualmente è pattuito un **interesse di mora** che supera il tasso soglia in quel momento in vigore, vale il disposto di cui all'art.1815, 2[^] c., del c.c., il quale afferma: ***“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”***.

La sentenza della **Cass. 350/2013** contribuisce energicamente ad affermare che tutti gli importi pattuiti, pagati e pagabili a qualsiasi titolo in un contratto di mutuo, finanziamento o leasing vanno a formare il tasso effettivo e se questo sfora il tasso soglia la clausola che lo prevede è usuraia e quindi nulla. Si evidenzia che applicare l'usura mutuo o leasing è grave in quanto la banca sapeva che la stava applicando in quanto il codice civile a tal proposito è molto chiaro.

3. LA MORA E L'APPLICAZIONE DELL'ART.1815 C.C.

Con la modifica dell'art.1815 c.c. ad opera della legge 108/96 si è voluto porre un più stringente presidio all'usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza distinzione alcuna fra interessi corrispettivi e interessi di mora: ***‘Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi’***.

Il 2[^] comma dell'art. 1815 c.c. fa discendere dall'usurarietà degli interessi due riflessi:

- **la nullità della clausola con cui sono previsti interessi usurari e,**
- **la non debenza di alcun interesse (sia corrispettivi che moratori).**

L'art. 1815 c.c. va tuttavia coordinato con l'art. 1419 c.c., che al 2^o comma prevede:

- *“La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.”*

Si pone il problema se l'art. 1815 c.c. estenda la deroga all'art. 1282 c.c. a tutti gli interessi previsti dal contratto o se, invece, la non debenza degli interessi è circoscritta alla clausola nulla relativa agli interessi di mora.

Dal riferimento indifferenziato dell'art.1815 c.c. agli interessi, senza alcuna distinzione della relativa natura, la Corte d'Appello di Venezia, Sez. III Civ.,

N.342 del 18.02.2013, fa discendere l'applicazione della sanzione prevista a tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori.

Secondo un diverso orientamento, rilevando la pattuizione degli interessi di mora come clausola distinta dagli interessi corrispettivi, la nullità della prima non coinvolgerebbe la clausola degli interessi corrispettivi.

Infatti, il **Tribunale di Milano (Ordinanza del 28.01.2014 L. Cosentini)** alla presenza di un tasso di mora debordante la soglia d'usura, ha circoscritto la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. esclusivamente agli interessi di mora: nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del tasso soglia va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia); (...) la circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza.

Analoga posizione ha assunto il **Tribunale di Napoli (Giudice E. Ardituro, provvedimento del 28/01/2004)**, che ha rigettato una domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stabilendo che: "... - considerato che nel contratto di mutuo, stipulato il 17/07/08, mentre la previsione del tasso di interesse corrispettivo (6,625%) non superava il tasso soglia usurario, la previsione del tasso di interessi moratori (9,625%) superava tale soglia stabilita, secondo quanto dedotto dall'opponente, nel 9,985% per il tasso fisso e nel 8,94% per il tasso variabile; - ritenuto, però, che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi sia solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, perché pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito dal Ministero del Tesoro ...".

Le due pronunce riportate assumono posizioni poste agli estremi.

Assai più debole appare la portata sanzionatoria dell'art.1815, 2^a c., del c.c. nell'ordinanza del Tribunale di Milano. Secondo il giudice meneghino la

nullità del tasso moratorio non travolge il tasso corrispettivo, che sarà sempre dovuto sulle rate a scadenza.

Gli interessi corrispettivi sono riferiti al capitale a scadenza, non alla rata scaduta: per quest'ultima nel proseguo nulla è dovuto a titolo di interessi (né per la componente remunerativa, né per la componente propriamente di penale).

La non debenza degli interessi, prevista dall'art. 1815 c.c., per il Tribunale di Milano rimane circoscritta alla clausola nulla relativa alla mora.

Tuttavia, nell'ordinanza si afferma:

- da un lato l'autonomia della clausola moratoria che rimane nulla alla presenza dell'usura;
- dall'altro non si rinuncia a riportare i conteggi dell'usura all'intero negozio, complessivamente considerato, individuando da un lato il capitale a credito e dall'altro quanto complessivamente richiesto a qualunque titolo per tale capitale.

Infatti, per accertare l'eventuale usurarietà della mora, non si circoscrive il raffronto alla rata scaduta, ma si considera, nelle ipotesi di rate insolute, l'aggregato di interessi corrispettivi e interessi di mora richiesti, rapportati all'intero capitale concesso a credito (senza distinzione fra capitale scaduto rimasto insoluto e capitale a scadenza).

In altri termini, la verifica non è circoscritta al semplice rapporto fra gli interessi di mora richiesti e l'importo della rata scaduta, coerentemente con la prospettata autonomia della clausola di mora, ma è considerato l'intero negozio, rapportando la somma aggregata di interessi di mora e interessi corrispettivi richiesti al capitale di credito in essere (esclusi gli interessi corrispettivi scaduti e rimasti insoluti).

In altri termini, la verifica dell'usura non è effettuata rapportando gli interessi di mora alla rata scaduta, considerando la rata scaduta una distinta obbligazione a se stante, ma si considera unitariamente l'intero finanziamento con i costi rivenienti sia dagli interessi corrispettivi che dagli interessi di mora.

In questo senso, nella verifica dell'usura, gli interessi corrispettivi si sommano agli interessi di mora, concetto distinto e diverso dalla semplice somma dei due tassi.

4. CENNI DI GIURISPRUDENZA

26.11.2013 - Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli - 20.11.2013 - Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, n.5877.

GLI INTERESSI MORATORI NON VANNO SOMMATI A QUELLI CORRISPETTIVI. LA MERA OPERAZIONE ARITMETICA DI SOMMATORIA DEI DUE TASSI È PRIVA DI FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO.

In materia di usura bancaria, la diversa natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio esclude che gli stessi possano essere sommati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Essi, infatti, non gravano contemporaneamente sul debitore, laddove dalle pattuizioni contrattuali emerga che l'applicazione dell'interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all'interesse corrispettivo.

05.12.2013 - Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, n.125/14.

INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI. IL TASSO DI MORA ESCLUSO DAL TEG, NON ESSENDO DETERMINANTE NELLA CONCESSIONE DEL CREDITO. L'INTERESSE MORATORIO SI APPLICA SULL'UNICA E AUTONOMA OBBLIGAZIONE DERIVANTE DALL'INADEMPIMENTO.

In materia di usura bancaria, gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia. L'interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia. Oltre ad essere espressamente esclusi dal calcolo del TEGM, infatti, questi si pongono su un piano profondamente diverso rispetto agli interessi corrispettivi e non sono determinanti nella concessione del credito.

Gli interessi moratori assolvono, dal punto di vista del debitore, ad un ruolo essenzialmente dissuasivo, ricordandogli che l'inadempimento comporta per lui un aggravio dell'onere, mentre, dal punto di vista del creditore, assumono un ruolo puramente risarcitorio, non rappresentando un vero e proprio corrispettivo del credito erogato.

Per il cliente, la concreta applicazione degli interessi moratori dipende, in definitiva, solo dal proprio comportamento e ciò conferma che si è al di fuori del fenomeno dell'usura.

Se il giudizio circa la presenza dell'usura va effettuato al momento della pattuizione degli interessi, va considerato che, all'atto della stipula, gli interessi moratori si configurano quali interessi solo virtuali, ragion per cui va verificato come essi vengano determinati.

Generalmente gli interessi moratori maturano su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente dal momento dell'inadempimento. Ciò vuol dire che l'inadempimento fa nascere un'obbligazione a latere che ha sua vita autonoma rispetto alle rate, le quali proseguono (se adempite) secondo il piano di ammortamento.

Al momento dell'inadempimento, ci si trova al cospetto dell'unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale e interessi, senza che questi ultimi possano essere considerati separatamente.

In conclusione, non si verifica alcuna sommatoria di interessi (corrispettivi e moratori), atteso che gli interessi di mora operano sull'unico debito esistente. L'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito, per cui non viene a concretizzarsi alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull'unico debito.

18.02.2013 - Corte d'Appello di Venezia, sentenza n.342.

Ha affermato che “[l]’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori.”

28.01.2014 - Ordinanza Tribunale di Milano, 6^ sezione.

SE IL TASSO MORATORIO È USURARIO, GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO SEMPRE DOVUTI. IL TASSO DI MORA È OGGETTO DI AUTONOMA VERIFICA RISPETTO AL TASSO SOGLIA.

Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza.

Ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi.

16.01.2014 - Ordinanza del Tribunale di Milano – VI Sez. Civ.

Afferma il principio secondo cui “la verifica del rispetto [della] soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora” con la conseguenza che “ove

detto tasso fosse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca del stipulazione [sic] del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c”.

17.01.2014 - Ordinanza Tribunale di Brescia, Sezione centrale civile.

INTERESSI DI MORA ESCLUSI DAL CONTEGGIO DEL TEG PER LE LORO PECULIARI CARATTERISTICHE. ANCHE NELLE OPERAZIONI DI LEASING, TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO NON VANNO SOMMATI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'USURA.

In materia di usura, le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

28.01.2014 - Ordinanza Tribunale di Napoli, V sezione civile.

VALIDA LA CLAUSOLA DEI CORRISPETTIVI ANCHE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI SOLI INTERESSI MORATORI. LE SINGOLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SONO TRA LORO AUTONOME.

In materia di usura bancaria, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. “tasso soglia”, ma l'interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all'epoca della conclusione del contratto.

10.03.2014 - Ordinanza Tribunale di Trani.

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI PATTUITI NEI LIMITI DEL TASSO SOGLIA SONO SEMPRE DOVUTI ANCHE SE QUELLI MORATORI SUPERANO LA SOGLIA

Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex L. 108/1996.

Sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.

Pur in ipotesi di superamento della soglia antiusura per effetto della sommatoria dei due tassi, si determinerebbe - al più - che non sono dovuti gli interessi moratori, e non, tout court, che non siano dovuti anche gli interessi corrispettivi che, in ogni caso, siano stati pattuiti entro la soglia.

28.03.2014 - Decisione Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento.

GLI INTERESSI MORATORI USURARI VANNO SANZIONATI A NORMA DELL'ART.1384 CC IN QUANTO DEBITO RISARCITORIO. L'INIQUITÀ DELLA MORA VA RIMOSSA CON L'ORDINARIO RIMEDIO DELLA RIDUZIONE DELLA PENALE EX ART.1384 CC.

Interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art.1224 cc.

Gli elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia non possono essere assoggettati all'applicazione della normativa antiusura.

È giuridicamente scorretto estendere agli interessi moratori la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall'art.1815, 2° comma cc. Qualora la pattuizione del tasso moratorio appaia manifestamente iniqua, si applicherà, anche d'ufficio, la disciplina di cui all'art.1384 cc, che prevede la riducibilità della clausola penale eccessiva e non la nullità punitiva ex art.1815 secondo comma cc.

11.04.2014 - Ordinanza Tribunale di Treviso.

NON SI CUMULANO INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI. INCUMULABILITÀ DI TASSO CORRISPETTIVO E TASSO DI MORA, ANCHE NEL CONTRATTO DI LEASING. SOLO IN IPOTESI DI DIFFICILE

VERIFICAZIONE È POSSIBILE AFFERMARE L'ADDITIVITÀ DEI DUE TASSI, AL FINE DEL RAFFRONTO ALLA SOGLIA DI USURA.

In materia di usura bancaria, se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, cc, è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora.

Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi di difficile verifica.

15.04.2014 - Ordinanza Tribunale di Napoli.

IRRAZIONALE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON QUELLI CORRISPETTIVI. UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IRRAGIONEVOLMENTE PREMIALE PER IL MUTUATARIO INADEMPIENTE.

In materia di usura bancaria, per effetto della differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo va attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.

Laddove la sentenza n.350/2013 della Suprema Corte fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale.

Dall'interpretazione favorevole al cumulo dei due interessi deriverebbe una funzione abnorme, laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed

irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto.

18.04.2014 - Sentenza Tribunale di Napoli.

NATURA SOSTITUTIVA E NON ADDITIVA DEL TASSO DI MORA. LA CASSAZIONE NON HA MAI SOSTENUTO L'ADDITIVITÀ DEL TASSO CORRISPETTIVO E DEL TASSO DI MORA.

In materia di usura bancaria, salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi.

È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi.

Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.

28.04.2014 - Sentenza Tribunale di Verona.

NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI. LA NORMATIVA ANTIUSURA FA CHIARO RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA "CORRISPETTIVA".

In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia.

Gli artt.644 cp e 1815 cc – insuscettibili di interpretazione analogica – fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di "moral suasion" finalizzata al corretto adempimento del contratto.

03.06.2014 - Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano, n.3577.

GLI INTERESSI MORATORI NON SI SOMMANO A QUELLI CORRISPETTIVI NELLA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ OGGETTIVA. OSTANO AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE LE PROFONDE DIVERSITÀ DI NATURA E FUNZIONE DEI DUE INTERESSI.

Gli interessi corrispettivi hanno diversa natura e funzione rispetto a quelli moratori: i primi sono protesi a remunerare l'intermediario per la messa a disposizione del denaro in favore dell'accipiens, i secondi mirano invece a forfettizzare il danno conseguente all'inadempienza del debitore.

La loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia anti-usura conduce ad un risultato del tutto inaccettabile sul piano logico, giuridico e financo fattuale.

È evidente infatti che, al verificarsi del presupposto applicativo dell'interesse al tasso di mora (inadempimento del debitore), quest'ultimo va a sostituirsi e non già a sommarsi al tasso corrispettivo.

13.08.2014 - Ordinanza Tribunale di Sciacca

NO AL CUMULO ARITMETICO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI. LO SFORAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI PUÒ GENERARE SOLO USURA SOPRAVVENUTA.

L'indagine sull'usurarietà del finanziamento non può muovere dalla premessa - non condivisibile - di confondere l'interesse corrispettivo e quello moratorio come se si trattasse di un interesse unitario.

Solo muovendo dalla pattuizione originaria dei singoli e distinti tassi di interesse - corrispettivo e moratorio - potrà verificarsi l'eventuale usurarietà sopravvenuta generata dalla loro applicazione congiunta rispetto alla durata del rapporto (e solo allora sarà possibile analizzare gli effetti giuridici di tale eventuale usurarietà).

16.09.2014 - Tribunale di Roma

SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA. IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG.

Gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto.

La diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento.

La possibilità/necessità di un tale cumulo non può trarsi da un'erronea interpretazione del dictum della sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione e, vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.

L'art. 1815 comma 2 c.c. fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto per cui lo stesso non può mai applicarsi

agli interessi moratori che sono relativi alla fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario.

L'esistenza di una clausola di salvaguardia esclude in radice la usurarietà del tasso pattuito. Ne discende che, in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione andrà ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta.

15.10.2014 - Sentenza Tribunale di Venezia, n.2163

L'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NON TRAVOLGE LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI. LA "SENTENZA 350" NON HA INDICATO GLI EFFETTI DELL'USURARIETÀ DEL TASSO DI MORA.

Gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

La declaratoria di nullità ex art. 1815, 2° comma, per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola.

L'articolo 1815 c.c., ove prevede che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" deve essere interpretato nel senso che è consentita la dichiarazione di nullità, e la conseguente caducazione, di una clausola che prevede interessi usurari per il solo fatto della semplice pattuizione a prescindere da una loro applicazione in concreto.

La norma non può, tuttavia, essere interpretata nel senso di prevedere la nullità di ogni clausola relativa ad altri e diversi interessi, quali, ad esempio, gli interessi convenzionali, che non siano usurari.

17.10.2014 - Ordinanza Tribunale di Taranto.

LA NULLITÀ PARZIALE DEI MORATORI EX ART. 1419 C.C. NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI. IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI UNITAMENTE ALL'ART.1224 C.C. LASCIA INTATTA L'OPERATIVITÀ DEI CORRISPETTIVI.

L'usurarietà del tasso di mora non inficia la debenza degli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti). La domanda del mutuatario volta ad ottenere la gratuità *tout court* del mutuo ex art.1815, 2[^] c., cc, non può trovare accoglimento.

Interessi corrispettivi e moratori sono istituti aventi diversa causa e non necessariamente dall'invalidità dell'uno deriva anche quella dell'altro:

- gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile;
- quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito.

Non vi è tra i due istituti un rapporto di presupposizione necessaria.

Siccome la nullità parziale ex art.1419 cc non importa – di regola – la nullità dell'intero contratto, l'invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti.

In virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi, mancando un'apposita norma che disponga l'estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario per definizione), quest'ultimo si conserva, stante vieppiù il disposto dell'art. 1224, primo comma cc, laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale.

30.10.2014 - Ordinanza Tribunale di Cremona.

REGOLE CHE DISCIPLINANO L'INTERESSE DI MORA. LA VERIFICA VA EFFETTUATA SULLA SINGOLA RATA E NON SULL'INTERO FINANZIAMENTO.

Ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dai Decreti Ministeriali.

La verifica dell'usurarietà degli interessi di mora va effettuata sulla singola rata e non sull'intero finanziamento.

In ipotesi di usurarietà degli interessi di mora è sempre salvo quanto corrisposto a titolo di interesse corrispettivo.

12.11.2014 - Sentenza Tribunale di Milano.

DIVIETO DI SOMMATORIA DEL TASSO DI MORA AL TASSO DI LEASING. PER LA VERIFICA DI USURARIETÀ, GLI INTERESSI DI MORA VANNO AUTONOMAMENTE RAFFRONTATI ALLA SOGLIA.

La sommatoria del tasso di leasing e del tasso di mora, ai fini di verificare il superamento del tasso soglia, non è mai stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura del tutto diversi.

24.11.2014 - Ordinanza Tribunale di Brescia.

GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA.

Le caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

La sola locuzione "a qualunque titolo" (contenuta nell'art. 1, comma I del D.L. 394/2000 di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.) non pare sufficiente a giustificare l'applicazione estensiva della norma agli interessi moratori. Appare irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi, atteso che i primi, in quanto volti a risarcire il danno, sono generalmente superiori a quelli volti a remunerare la fruizione del capitale.

27 gennaio 2015
Antonino Pernice